



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2011

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
in materia di occupazione e mercato del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. – Le modifiche normative in materia di lavoro occasionale accessorie contenute nel decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, hanno fatto sorgere un dubbio in merito alla possibilità di utilizzare i pensionati e gli studenti con meno di 25 anni per tutte le tipologie di attività agricole ovvero solo per quelle di carattere stagionale.

L'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, individua in modo puntuale le diverse tipologie di attività ammesse al lavoro occasionale accessorio. In particolare al comma 1, lettere *e*) ed *h-bis*), si prevede che gli studenti con meno di 25 anni e i pensionati possono rendere prestazioni occasionali accessorie in tutti i settori produttivi, senza limiti legati alla natura dell'attività ovvero senza considerare il carattere stagionale o meno, mentre la norma

che riguarda specificatamente l'agricoltura, al comma 1, lettera *f*), limita l'utilizzo di pensionati e studenti alle sole attività agricole di carattere stagionale. Visto che il lavoro accessorio ha registrato un esito positivo fin dalla sua prima attuazione nel corso della vendemmia 2008, si ritiene che tale tipologia contrattuale debba essere estesa a tutte le attività agricole senza riferimento alle sole attività agricole a carattere stagionale.

Con il presente disegno di legge nel suo unico articolo si vuole pertanto estendere il sistema dei buoni per facilitare l'accesso al lavoro agricolo di pensionati, casalinghe e di giovani con meno di 25 anni a tutte le attività del settore agricolo. In questo modo si vuole eliminare lo svantaggio del settore agricolo rispetto a tutti i settori produttivi per i quali le prestazioni occasionali accessorie sono permesse senza riferimento al carattere stagionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *f*) è abrogata.

